

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO

Il cittadino intende contestare il verbale di invalidità/handicap/disabilità ricevuto.
Di seguito illustriamo come procedere

Il Cittadino presenta al Tribunale del proprio luogo di residenza
ISTANZA DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
per una verifica anticipata delle condizioni di salute sulle quali il Cittadino
legittima la sua pretesa nei confronti dell'INPS.

NOTE

→ Con questa istanza non si instaura la causa.
L'obiettivo infatti sarebbe quello di evitare la
controversia, ponendo le parti di fronte alla perizia
di un tecnico nel tentativo di farle conciliare.
→ Le spese per la perizia sono anticipate da chi
presenta l'istanza.
→ E' necessaria l'assistenza tecnica di un legale.

L'Istanza è **condizione di procedibilità della domanda**: è **obbligatoria**
perché si instauri l'intero procedimento. La mancata presentazione
deve essere rilevata nella prima udienza davanti al Giudice:

- dall'INPS;
- d'ufficio dallo stesso Giudice.

Il Giudice concede **15 giorni** per presentare istanza o per completare
l'accertamento, se lo stesso è iniziato ma non si è concluso.

OPERAZIONI DI CONSULENZA (696 bis C.p.c. e 195 C.p.c.)

1. il Giudice fissa udienza nella quale nomina un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU);
2. il Giudice con ordinanza fissa:
 - un termine entro cui il CTU deve trasmettere la bozza di relazione alle parti;
 - un termine entro cui le parti devono presentare osservazioni alla bozza;
 - un termine entro cui il CTU deve depositare in Cancelleria la relazione definitiva contenente anche le osservazioni delle parti e la sua valutazione sulle osservazioni stesse.
3. il CTU entro **15 giorni** prima di iniziare le operazioni, deve avvisare, pena nullità del procedimento, il Direttore della sede provinciale dell'INPS perché all'esame ha diritto ad essere presente un medico legale dell'Istituto (Consulente Tecnico di Parte ex L. 248 del 2005);
4. secondo i termini indicati nell'ordinanza di cui al punto 2., il CTU trasmette la **bozza di relazione** alle parti (Cittadino e INPS), queste presentano le proprie **osservazioni**, il CTU deposita in Cancelleria la **relazione definitiva, con le osservazioni delle parti e la**

NOTE

→ La presenza di diritto
di un medico dell'INPS
rappresenta un punto di
maggiore forza per
l'Ente.

Il giudice con **DECRETO** fissa un termine perentorio (non superiore a **30 giorni**), entro cui
le **parti** devono **dichiarare con atto scritto depositato in cancelleria** se intendono
contestare le conclusioni della relazione del CTU.

In presenza di contestazione

manca l'accordo, quindi entro **30 giorni dalla dichiarazione**, chi
contesta la relazione deve depositare presso lo stesso Giudice il
RICORSO CHE INTRODUCE IL GIUDIZIO con l'indicazione dei motivi
della contestazione a **pena di inammissibilità**.
Con il ricorso si instaura il vero e proprio processo (con udienze,
presentazione memorie e perizie di parte). Al termine del processo
il Giudice si pronuncia con una **SENTENZA inappellabile**.
Per le cause di invalidità civile c'è un solo grado di giudizio.

OSSERVAZIONI

→ dissenso e ricorso potevano essere presentati contestualmente,
prevedendo magari un termine più ampio, evitando così una duplicazione
dei tempi.
→ Il cittadino non può ricorrere in appello.

In assenza di contestazione

entro **30 giorni** dalla scadenza del termine per le dichiarazioni di
dissenso, il Giudice emette **DECRETO DI OMOLOGA**
dell'accertamento del requisito sanitario secondo quanto risulta
dalla relazione del CTU, provvedendo sulle spese.

Il decreto non è impugnabile e non è modificabile e non può
presentarsi ricorso sulla stessa situazione.

Viene notificato agli enti competenti, che provvedono,
subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti
dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni,
entro 120 giorni.

(Il Giudice, se lo ritiene, può disporre le rinnovazioni delle indagini
e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente art. 196 C.p.c.)